

COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA
Area Amministrativo-Tributaria

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEI SERVIZI GENERALI, EDUCATIVI ED AUSILIARI

DELL'ASILO INTEGRATO "LE COCCINELLE"

sito in Via Rossini n. 2 a Val Liona (VI)

Anno educativo 2024/25

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

- ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
- ART. 4 – REFEZIONE
- ART. 5 – RIASSETTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE
- ART. 6 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO
- ART. 7 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI
- ART. 8 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE
- ART. 9 – RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- ART. 10 – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI
- ART. 11 – PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- ART. 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 13 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
- ART. 14 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 15 – IMPORTO A BASE DI GARA
- ART. 16 – CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE
- ART. 17 – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- ART. 18 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 19 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

- ART. 20 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 21 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 22 – DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

ART. 23 – NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

ART. 24 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 25 – FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 – CORRISPETTIVO

TITOLO VI: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

ART. 27 – RESPONSABILITÀ

ART. 28 – ASSICURAZIONI

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

ART. 29 – PENALITÀ

ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 31 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

ART. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 34 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 35 – CONTROVERSIE

ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 37 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 38 – RICHIAMO ALLA *LEX SPECIALIS* DI GARA E ALLA NORMATIVA VIGENTE

ALLEGATI:

A) Relazione tecnico-illustrativa

B) Regolamento Asilo Nido Integrato

C) Planimetria asilo nido integrato “*Le Coccinelle*”

D) DUVRI e allegato

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con la presente concessione si intende dare alle famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Val Liona, il servizio di asilo nido per bambini di età anagrafica compresa tra i 3 mesi e i 43 mesi.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
- valorizzare le competenze genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è il diritto di gestire il servizio pubblico di asilo nido, secondo la definizione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e comma 2 della Legge Regionale 32 del 23/04/1990, demandando la titolarità dell'autorizzazione al servizio e dell'accreditamento dello stesso presso la Regione Veneto, ai sensi della Legge Regionale 22 del 16/08/2002 e successive D.G.R.V. 84 del 16/01/2007 e D.G.R.V. 2067 del 03/07/2007.

Il presente si configura come affidamento di servizi di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023 (CPV 85312110-3 – Servizi forniti da centri diurni per bambini).

Il contesto in cui è inserito il servizio di asilo nido risulta nella relazione tecnico-illustrativa (**allegato sub A**).

L'asilo nido "*Le Coccinelle*" di Val Liona è ad oggi funzionante e con capacità recettiva di 15 posti, suddivisi tra 9 divezzi e n. 6 lattanti, come da Autorizzazione all'Esercizio del Responsabile dell'Area Amministrativo-Tributaria prot. n. 10618 del 04/12/2019.

L'ammissione degli utenti all'asilo nido avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente Regolamento comunale dell'Asilo Nido Integrato "*Le Coccinelle*" (**allegato sub B**).

Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio può essere prevista, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni maggiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%. Avranno titolo di precedenza all'ammissione i bambini in condizione di handicap, di rischio e/o svantaggio sociale.

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguarsi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, né avanzare pretesa di eventuale risarcimento danni.

L'asilo nido di Val Liona è unità accreditata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 "*Berica*" con Deliberazione n. 588 del 13/04/2023.

La gestione del servizio deve essere svolta dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo e delle norme sanitarie.

Le prestazioni richieste, oggetto di proposte di miglioramento, integrazione e innovazione in fase di offerta da parte del concorrente Concessionario, sono le seguenti:

- ampliamento fascia oraria di apertura (prolungamento orario).
- ampliamento fasce orarie in aggiunta a quelle minime garantite, previste dal regolamento comunale Asilo Nido Integrato "*Le Coccinelle*".
- ampliamento calendario (sabato o giornate non previste dal calendario approvato annualmente).
- incontri formativi.
- centri estivi.
- specifiche progettazioni.
- sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi.
- servizi ausiliari.
- servizi educativi.

Altre eventuali attività migliorative, integrative, innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal

Concessionario e rispondenti alla *mission* del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sulla base dei seguenti criteri:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato;
- proporre un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali.
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future.
- supportare l'assetto gestionale e organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, a un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

L'immobile destinato al servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la *mission* del servizio.

La gestione del servizio è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate:

- Legge Regionale 23/04/1990, n. 32 (BUR n. 32/1990): Disciplina degli Interventi Regionali per i Servizi Educativi alla Prima Infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi.
- Legge Regionale 16/08/2002, n. 22 (BUR n. 22/2002): Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali.
- Deliberazione della Giunta Regionale 84/2007: Asili Nido come Servizi Educativi per l'infanzia di interesse pubblico organizzati secondo gli standard indicati nell'allegato A.
- Deliberazione della Giunta Regionale 1502/2011: Approvazione delle "*Linee Guida per il servizio nido in famiglia della Regione del Veneto*" Delibera di Giunta Regionale n. 674 del 18 marzo 2008 e D.G.R. n. 2202 del 23 dicembre 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 22 febbraio 2022: Approvazione delle nuove "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" e delle nuove "Linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture residenziali extraospedaliere", di cui al Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, approvato con D.G.R. n. 1858 del 29/12/2021. di cui all'allegato A;
- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m. e i.
- Regolamento comunale Asilo Nido Integrato "*Le Coccinelle*", approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 04/04/2019.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, disciplinanti il servizio asilo nido.

È dovere del Concessionario informare il servizio socio-assistenziale del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbero essere sintomo di disagio familiare.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo consenso del Concedente. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate con un preavviso di tre giorni.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal Concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale.

Il progetto presentato dal Concessionario in sede di gara deve prevedere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio, con assunzione del relativo rischio operativo, a mezzo di personale e organizzazione propri.

Il Concessionario dovrà redigere e consegnare entro un mese dall'inizio della concessione e tenere aggiornati per la durata della concessione i seguenti documenti:

- piano di gestione dell'emergenza.
- piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del Concessionario su richiesta motivata del Comune.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e lo svolgimento dello stesso deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia nei confronti di chiunque si avvalga del medesimo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente a quanto sopra esposto, dovrà garantire:

- 1 il rispetto dell'orario di funzionamento del servizio.
- 2 la programmazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività educative e ausiliarie per quanto di competenza.
- 3 la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo l'immediata sostituzione in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente.
- 4 la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del personale.
- 5 la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio, compresa la fornitura, produzione e la somministrazione dei pasti.
- 6 la gestione dei rapporti con le famiglie e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati.
- 7 la gestione della rete con i servizi territoriali.
- 8 la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura.
- 9 la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni del Comune.
- 10 la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile.
- 11 la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale. È definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del c.c.) quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ai sensi dell'art. 31 Legge 457/78, sono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 12 la realizzazione di attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente capitolato e al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

ART. 4 – REFEZIONE

La fornitura, produzione e la somministrazione dei pasti, intesi come piccola colazione mattutina, pranzo, merenda e preparazione dei biberon per gli utenti dell'asilo nido, avviene con onere a carico del Concessionario. Il costo della refezione è compreso nella retta mensile offerta in sede di gara.

Il Concessionario dovrà provvedere al servizio di refezione, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e della Regione Veneto vigenti in materia e di quanto previsto dal manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.), precisando che quest'ultimo non può essere organizzato e gestito internamente nei locali adibiti ad asilo nido. L'H.A.C.C.P. della preparazione sarà a completo carico del servizio di preparazione, ad esclusione della procedura di porzionatura, scodellamento e assistenza ai pasti che sarà a carico del Concessionario ed il pasto si qualificherà come trasportato.

Il Concessionario dovrà provvedere alla somministrazione dei pasti preparati in altro centro di cottura, garantendo il rispetto delle norme di confezionamento dei pasti e relative alla tipologia dei contenitori.

Il Concessionario dovrà garantire l'idoneità dei contenitori e degli automezzi al fine di assicurare la sicurezza microbiologica ed il rispetto dei parametri organolettici a tutela dell'accettabilità del pasto.

I mezzi adibiti al trasporto dei pasti dovranno possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla Legge. Dovranno inoltre essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi al D.P.R. 327/80 art. 43 e Reg. CE 852/2004 e s.m.i., rivestiti interamente con materiale facilmente lavabile; è fatto obbligo di provvedere almeno con cadenza settimanale e in maniera più frequente, nel caso se ne ravvisi la necessità, alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati secondo il piano di autocontrollo aziendale, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati.

Per il trasporto dei pasti dovranno essere utilizzati contenitori isotermitici, idonei ai sensi della normativa vigente; i tempi di permanenza nei contenitori/imballaggi del pasto trasportato sono delimitati dai requisiti tecnici degli stessi.

Il Concessionario dovrà organizzare il piano dei trasporti in modo tale che il tempo intercorrente tra la partenza dal centro di cottura e l'arrivo all'Asilo sia contenuto nei limiti che assicurano il mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto e dovrà inoltre dotarsi di idonea strumentazione per un rapido controllo della

temperatura dei cibi.

I menù dovranno essere articolati stagionalmente, tenendo presente la stagionalità delle materie prime e della situazione climatica contingente, strutturati su quattro settimane a rotazione, sulla base delle tabelle dietetiche stabilite dal competente Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell'ULSS territoriale.

I menù eseguiti, dovranno essere predisposti nel rispetto delle *"LINEE D'INDIRIZZO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' NUTRIZIONALE NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA"*, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 22 febbraio 2022 – allegato A.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a utenti con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base ed alimentazione differenziata nel rispetto della cultura/religione di appartenenza a condizione che non configgano con le direttive del Ministero della salute. Ai pasti dovrà essere fornita esclusivamente acqua oligominerale naturale, non addizionata e confezionata in bottiglia.

Al fine di una verifica del corretto svolgimento del servizio da parte del Concessionario deve essere garantita l'attivazione di un sistema di Controllo Qualità. È richiesto al Concessionario di effettuare, a cadenza almeno annuale, un'indagine di gradibilità del servizio erogato presso l'utenza (bambini, adulti); i risultati di tale indagine dovranno essere trasmessi al Comune.

ART. 5 – RIASSETTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE

Tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei locali dell'Asilo Nido sono a totale carico del Concessionario.

La pulizia comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili.

La pulizia deve essere assicurata per tutta la durata del servizio (11 mesi annui da lunedì a venerdì incluso), prevedendo per il mese di agosto l'effettuazione delle pulizie generali della struttura (spazi interni ed esterni).

La pulizia deve essere eseguita garantendo:

- a) pulizia ordinaria di carattere giornaliero e continuativo
- b) pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Per i prodotti detergenti disinfettanti e sanificanti, sono da preferire prodotti ecocompatibili e non contenenti sostanze considerate pericolose per l'ambiente e conformi alla normativa vigente in materia (CAM attualmente in vigore).

I detergenti, i disinfettanti e i sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni; pertanto dovranno essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta.

I detersivi e i sanificanti necessari per la pulizia dovranno essere riposti in un armadio chiuso a chiave o in locale apposito.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati dallo smaltimento improprio di rifiuti, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.

Sono, altresì, a carico del Concessionario gli oneri relativi alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento in appositi contenitori per la raccolta (es. sacchetti, contenitori interni, ecc).

Il Concessionario si impegna a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata nonché a collaborare e a sostenere le iniziative di raccolta differenziata già in atto nelle scuole.

ART. 6 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per 47 settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale.

Prima dell'inizio dell'anno educativo, il Concessionario dovrà presentare a tutti i genitori degli utenti, il calendario di apertura/chiusura dell'Asilo, preventivamente concordato con il Comune, sentito il Comitato di gestione.

Eventuali proposte di modifica al calendario e agli orari dovranno essere preventivamente approvate dal Comune, sentito il Comitato di gestione.

Gli orari minimi di apertura dovranno essere conformi a quelli stabiliti all'art. 10 del regolamento dell'Asilo nido integrato.

ART. 7 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale e nel rispetto

della normativa regionale di riferimento.

ART. 8 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo, entro il termine massimo del 1 agosto di ogni anno, il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il Concessionario presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi prima dell'inizio dell'anno educativo.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il Comune, il Comitato di gestione e il Concessionario e tramite una relazione sull'attività svolta in riferimento al Piano educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara, corredata da adeguata documentazione che il medesimo Concessionario dovrà trasmettere all'Ente, entro il mese di agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo.

La relazione, in particolare, deve contenere lo schema riepilogativo degli utenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata, altresì illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività ed eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio. Al riguardo, il Concedente si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti, modifiche e/o integrazioni.

Il personale preposto, dipendente del Comune, che attuerà il controllo del servizio ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno della struttura dove si svolge il servizio affidato al Concessionario, oltre al diritto di chiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

ART. 9 – RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Concessionario presenta al Concedente il rendiconto della gestione del servizio in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredata da adeguata documentazione (copia del bilancio consuntivo approvato) ed idonea dichiarazione o attestato da cui risulti che il Concessionario ha provveduto ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al personale incaricato al servizio.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 10 – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI

L'asilo nido integrato "*Le Coccinelle*" ha sede in via Rossini, 2, in Val Liona, la struttura immobiliare, di circa 124 mq, è dislocata al piano terra, dotata di giardino di circa 180 mq, come da planimetria scala 1:100 (**allegato sub C**).

Attualmente è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 15 utenti. La struttura attrezzata viene data in concessione d'uso.

Il Concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal Concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto e nello schema del contratto.

Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale.

Entro il l'inizio dell'anno educativo 2024/2025, il Concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione dello stato di fatto del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature, secondo l'inventario del Comune che verrà sottoscritto da entrambe le parti.

La struttura immobiliare e il contenuto della stessa al termine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale o decadenza), dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovavano quando sono stati messi a disposizione.

Eventuali migliorie e/o sostituzioni e/o integrazioni, di qualunque genere afferenti ai beni mobili, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad accertare le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dato in consegna al Concessionario.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verranno accertate, congiuntamente dal Comune e dal Concessionario, in un apposito verbale di riconsegna sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura.

Nel caso in cui il Concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa in buono stato di manutenzione, il Comune inviterà lo stesso a eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune potrà accedere e utilizzare i locali dell'asilo nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione scritta al Concessionario.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al Concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il Concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura e per un migliore servizio agli utenti.

Al concessionario è data facoltà di utilizzare il locale individuato al punto D della planimetria allegata, già in uso alla scuola dell'infanzia, subordinatamente all'autorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo competente.

ART. 11 – PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione sono richiesti:

a) coordinatore interno, in possesso di laurea e di specifica professionalità in ambito psico-pedagogico, con responsabilità di supervisione e di coordinamento del lavoro degli educatori.

Il coordinatore deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido e avere un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno cinque anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti del Concedente a cui sono attribuiti compiti di indirizzo e di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il Concessionario deve individuare, come da normativa vigente, un Coordinatore Pedagogico responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo) che deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo di Coordinatore Pedagogico in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario. Tra le sue responsabilità rientrano inoltre:

- la rilevazione e trasmissione al Comune, su espressa richiesta del medesimo, delle presenze degli utenti e degli operatori.
- la conservazione e trasmissione al Comune, su espressa richiesta del medesimo, di copia delle ricevute di pagamento delle rette a carico delle famiglie.
- la trasmissione al Comune, su espressa richiesta del medesimo, della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico degli utenti.
- la conservazione e trasmissione al Comune, su espressa richiesta del medesimo, di copia delle fatture per le utenze.

b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale in possesso dei necessari titoli di studio previsto dalla normativa vigente in materia e avere un'esperienza almeno annuale come educatrici del nido. Il personale educativo dovrà rispettare i valori di cui alla Guida alla realizzazione di un Servizio per la prima infanzia della Direzione Regionale per i Servizi Sociali – Servizio Famiglia – Ufficio Servizi Prima Infanzia della Regione del Veneto.

c) personale ausiliario addetto ai servizi di pulizia e refezione, in numero adeguato a garantire l'ottimale funzionamento del servizio.

Il personale del Concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del personale in maniera continua.

La formazione deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione del servizio, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare la partecipazione a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo, i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio. Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale.

Il Concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over. Deve inoltre essere garantita l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

Il Concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il Concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano idonee fisicamente e non siano soggette a incompatibilità penali.

Nel caso di sostituzioni definitive, il Concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno quattro giorni lavorativi. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il Concessionario si impegna a:

- informare tempestivamente il Comune.
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

All'inizio di ogni anno educativo, e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario deve inviare al Comune l'elenco nominativo del personale, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio stesso.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente al Comune.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento e orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio e si dovrà garantire pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori, in base agli standard definiti dalla Regione del Veneto e in relazione all'accreditamento del servizio come da D.G.R. 84/2007, allegato A).

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata per 1 (uno) anno educativo 2024/25 con decorrenza in via presuntiva dal 01/09/2024 fino al 31/07/2025.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso al Concessionario, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 13 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione per l'intera durata è di € 105.000,00 Iva esclusa. Tale valore presunto è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

COSTO UTENTE MENSILE - Frequenza full time	€ 550,00
UTENTI PRESUNTI	15
MESI TEORICI ANNUI PER OGNI UTENTE	11
VALORE PRESUNTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DA PARTE DEGLI UTENTI	€ 90.750,00
CONTRIBUTO REGIONALE	€ 14.250,00

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi.

ART. 14 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concedente per la corretta allocazione dei rischi da parte del Concessionario definisce il seguente piano economico finanziario distinto in base ad ogni tipologia di spesa.

Tipologia di spesa	Anno Educativo 1 settembre 2024 – 31 luglio 2025
Servizio refezione	€ 9.800
Prodotti di consumo per l'attività ludica e didattica, cancelleria	€ 300
H.A.C.C.P.	€ 200
Manutenzione ordinaria	€ 1.000
Costo sicurezza	€ 300
Prodotti igienici ed igiene dei bambini	€ 500
Polizze assicurative Infortuni dipendenti e RCT	€ 1.200
Costo del personale dipendente ¹	€ 82.050
Costo amministratori	€ 3.500
Contabilità e paghe	€ 1.200
Oneri finanziari	€ 500
Canone di concessione	€ 1.800
Utenze	€ 1.250
Totale spese	€ 103.600
Tipologia di entrata Rette nido	Anno educativo 1 settembre 2024 – 31 luglio 2025
	€ 90.750
Contributo regionale	€ 14.250
Totale entrate	€ 105.000

(1) Costo orario del lavoro per lavoratori delle cooperative sociali come da tabella del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali CCNL 2023/2025, per il numero delle ore lavorate.

ART. 15 – IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo utente mensile posto a base di gara per la concessione del servizio di gestione asilo nido integrato, secondo quanto definito nel presente capitolato, è di **€ 550,00** (Iva esclusa).

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, spese per le utenze, materiale d'igiene, materiale didattico, fornitura del pasto, manutenzione ordinaria, spese per assicurazioni, spese per la sicurezza...). Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per ciascun bambino.

Con la tariffa richiesta all'utente, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.

ART. 16 – CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Val Lione, un canone annuo per l'uso dell'immobile determinato in **€ 1.800,00** oltre oneri fiscali se dovuti.

Il canone concessorio annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, con le modalità determinate dal Concedente.

Inoltre il Concessionario dovrà versare al Comune l'importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze (fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, asporto rifiuti, ecc.) che il Comune sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido, secondo la rendicontazione effettuata dall'Area Servizi Finanziari del Comune, con un

versamento minimo garantito pari ad e € 1.250,00.

Tale rimborso economico dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento con le modalità determinate dal Concedente.

ART. 17 – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Il Concessionario ha il diritto di gestire il servizio ivi compreso il diritto di ricevere i contributi regionali riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa.

Il Concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi.

Il Concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati.

Il Comune si riserva la facoltà di fissare annualmente la tariffa mensile minima compensando il Concessionario mediante l'integrazione dell'importo differenziale in riferimento alla retta offerta in sede di aggiudicazione.

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 18 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario viene individuato a seguito di procedura negoziata senza bando art. 187 del D.Lgs. 36/2023 con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando.

ART. 19 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, previa selezione mediante procedura negoziata senza bando, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 187 comma 1 e 183 comma 1 del Codice dei Contratti.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 20 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in aggiunta agli obblighi di organizzazione generale del servizio, di cui al precedente ART. 3, dovrà, altresì, garantire le seguenti attività:

- realizzazione del progetto educativo, organizzativo e gestionale, offerto in sede di gara e raggiungimento degli obiettivi in esso indicati.
- programmazione e svolgimento delle attività educative.
- consegnare al Comune, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto, la "*Carta dei Servizi*" e il "*Regolamento interno*" dell'attività oggetto del presente capitolato.
- rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario.
- campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario, nonché attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo, ecc...).
- raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione.
- predisposizione della graduatoria secondo i criteri indicati dal regolamento comunale vigente.
- gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi.
- acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte degli utenti, in particolare per i dati "*sensibili*" relativi alla salute (quali ad es. derivanti da allergie e intolleranze alimentari).
- redazione dello schema riepilogativo degli utenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata.
- calcolo, fatturazione e riscossione delle rette dovute.
- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale sospensione dal servizio in caso di morosità previa tempestiva comunicazione al Comune di residenza.
- sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente.

- selezione, formazione, organizzazione e aggiornamento del personale.
- presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente.
- spese relative alle coperture assicurative per l'espletamento del servizio.
- gestione rapporti con le famiglie e con gli uffici del Comune.
- collegamento con la locale Scuola dell'Infanzia anche e soprattutto ai fini di una ottimale continuità didattica tra nido e scuola dell'infanzia.
- attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura.
- osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso dei beni di proprietà comunale per lo svolgimento del servizio.
- manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del c.c.) dell'immobile, degli impianti delle aree verdi adiacenti, al fine del mantenimento dell'immobile in buono stato manutentivo.
- avvisare il Concedente in merito alla necessità di intervenire, con opere di manutenzione straordinaria (ex art. 23 Legge 392/78 ed ex art. 31 Legge 457/78), al fine di mantenere il bene in stato da servire all'uso convenuto.
- fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio.
- integrazione ed eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria. Tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune al termine della Concessione.
- igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario, come disciplinato al precedente ART. 5.
- servizio lavanderia.
- rimborsare interamente al Comune le utenze ed il canone concessorio, come disciplinato al successivo ART. 16.
- cura e igiene personale dell'utente.
- fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità.
- fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi.
- fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, ecc...).
- fornitura, produzione, somministrazione e assistenza ai pasti, , come disciplinato al precedente ART. 4.
- realizzazione di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo del servizio, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido.

Inoltre sono a carico del Concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere agli obblighi informativi o utili per la programmazione del Comune e/o della Regione del Veneto.
- la comunicazione, entro venti giorni dalla stipula del contratto, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008, e s.m.i. .
- la comunicazione, entro venti giorni dalla stipula del contratto, del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.

ART. 21 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto della concessione sono soggetti alla disciplina di tutela definita dalla D.Lgs. 196/03 come adeguato dal D.Lgs n. 101/2018.

A tal fine il Concessionario dovrà nominare il “*Responsabile del trattamento*” e acquisire il consenso al trattamento dei dati da parte degli utenti, in particolare per i dati “*sensibili*” relativi alla salute (quali ad es. derivanti da allergie e intolleranze alimentari).

Il personale impiegato dal Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del Regolamento UE 679/2016 (GDPR “*General Data Protection Regulation*”) e del codice della deontologia professionale.

ART. 22 – DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

Il Concessionario si obbliga a impiegare per lo svolgimento del servizio in oggetto un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dall'art. 11 del presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il Concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

Il Concessionario si impegna a svolgere iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche del personale, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri economici.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, nonché dei danni procurati dal personale a terzi e ai beni nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il Concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'operatore economico e il personale dipendente e ceduto.

ART. 23 – NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Resta inteso che il Concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nei luoghi di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, quest'ultimo riconosce l'utilizzo temporaneo degli stessi.

E' in ogni caso vietato che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune vengano trafugati o portati al di fuori della struttura o dall'area di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

Il Concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza qualora ricorrano terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti che sia conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il Concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Comune.

ART. 24 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- mettere a disposizione del Concessionario, mediante la corresponsione di un canone di utilizzo, i locali dell'asilo nido situati in via Rossini, 2, individuati nella planimetria (**allegato sub C**).
- indicare al Concessionario il Responsabile referente per il controllo di qualità della gestione del servizio.
- la manutenzione straordinaria della struttura. È definita manutenzione straordinaria (ex art. 23 Legge 392/78 ed ex art. 31 Legge 457/78) quella riguardante la realizzazione di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 25 – FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio è finanziata mediante:

- a) riscossione diretta da parte del Concessionario delle rette dell'utenza stabilite in base alle fasce di frequenza.
- b) finanziamento regionale.

ART. 26 – CORRISPETTIVO

Spetta al Concessionario il diritto di gestire il servizio introitando il corrispettivo mensile, per utente inserito al nido, in base all'esito della gara.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica), verranno tariffati direttamente dal Concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

TITOLO VI: RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 27 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario gestisce il servizio di asilo nido con annessa struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che quindi derivassero a persone e a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo della spesa eventualmente sostenuta dalla cauzione. Sarà obbligo del Concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

ART. 28 – ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare dall'art. 27 del presente capitolato, il Concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione del servizio. Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

- b) una polizza assicurativa a copertura del rischio cagionati a beni mobili e immobili per tutta la durata della concessione. In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL. Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito della concessione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio.

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

ART. 29 – PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità:

1	€ 1,000,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza
2	€ 1,000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard
3	€ 2,000,00	In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio
4	€ 1,000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
5	€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti
6	€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani
7	€ 2,000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti
8	€ 5,000,00	Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario
- la decisione definitiva verrà assunta dal Concedente

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale. Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ai sopra esposti inadempimenti.

ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede l'inserimento nel contratto di concessione dei servizi generali, educativi e ausiliari dell'asilo nido integrato "Le Coccinelle" della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora nei seguenti casi il Concessionario:

- a) sospenda/interrompa l'erogazione dei servizi per cause imputabili al Concessionario.
- b) non provveda alla sostituzione del personale, reiterata per almeno tre volte.
- c) viola le norme di sanificazione e igiene degli ambienti reiterata per almeno tre volte. Nei casi suddetti la dichiarazione da parte del Comune di avvalersi della clausola produce la risoluzione di diritto del contratto.
- d) perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente.
- e) effettua gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene.
- f) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo.
- g) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.
- h) utilizza personale privo dei requisiti prescritti.
- i) ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per Legge.
- j) viola le disposizioni di Legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione.
- k) ometta tempestiva comunicazione al Comune, alla Prefettura nonché all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Concessionario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa.

- l) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.
- m) ogni qualvolta nei confronti del Concessionario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- n) contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione, di cui al successivo articolo 32.

ART. 31 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente educativi (coordinatore pedagogico, educatori) oggetto del contratto.

E' consentito, nei termini previsti dall'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, al Concessionario solamente di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, i servizi non strettamente educativi (manutenzione ordinaria, refezione, trasporto pasti e/o pulizie).

La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla *mission* del servizio, ma sono oggetto di preventiva comunicazione al Concedente.

ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario deve costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., nelle forme previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, il Concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'aggiudicazione della concessione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 33 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 34 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione dell'operatore economico di cui all'art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023, comportando la risoluzione del contratto.

ART. 35 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza appartiene al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.

ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito «GDPR», si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento.
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'Area Amministrativo-Tributaria del Comune di Val Liona – Piazza Marconi, 1 – 36044 Val Liona (VI).

I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. L'«*Informativa generale della protezione dati*» è reperibile sul sito del Comune di Val Liona, nella sezione «*Amministrazione trasparente*» alla voce «*Informativa per il trattamento dei dati personali*» dove sono indicati i contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati.

ART. 37 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, deposito delle eventuali spese contrattuali e stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della cauzione definitiva e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 38 – RICHIAMO ALLA LEX SPECIALIS DI GARA E ALLA NORMATIVA VIGENTE

Il servizio è regolato dalla *lex specialis* di gara e cioè dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Decreto D.Lgs. 36/2023.

ALLEGATI:

- A) Relazione tecnico-illustrativa**
- B) Regolamento Asilo Nido Integrato**
- C) Planimetria asilo nido integrato “Le Coccinelle”**
- D) DUVRI e allegato**